

Roma, 3 ottobre 2008



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

*Al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti
Commerciali
Via Paisiello, n. 24
00198 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0013420

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – assunzione dei soggetti riservatari di cui al comma 2, dell'art. 18, della L. n. 68/1999 attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11, della stessa L. n. 68/1999.

Il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di assumere i soggetti riservatari di cui al comma 2, dell'art. 18, della L. n. 68/1999 anche attraverso la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 11, della stessa L. n. 68/1999.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

La L. n. 68/1999, all'art. 18, comma 2, prevede che in favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati (L. n. 763/1981) sia *“attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1”*.

Si rappresenta che l'art. 7, comma 1, della L. n. 68/1999 richiede, ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3, l'assunzione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro attraverso la richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11.

In proposito si evidenzia che le convenzioni ex art. 11 cit. costituiscono **strumenti d’inserimento mirato**, riservati esclusivamente ai soggetti disabili. Infatti, la previsione normativa prevede che *“al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti (...) possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge”*.

Ne consegue che l’istituto delle convenzioni ex art. 11, 12, 12 bis della L. n. 68/1999, rispondente alle **specifiche esigenze d’inserimento graduale e personalizzato**, può essere utilizzato ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assunzione dei soli soggetti disabili, in senso stretto, ai sensi dell’art. 3 della stessa Legge e pertanto non sembra possa essere utilizzato a fini diversi, quale l’assunzione dei soggetti indicati al comma 2, dell’art. 18, della L. n. 68/1999.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

VL